

Allarme dell'Associazione nazionale dei commercialisti sui 60 giorni previsti per legge

Precompilata troppo veloce

Gli obblighi al 28 febbraio in contrasto con lo Statuto

DI ANDREA BONGI

Precompilata: obbligo di invio dei nuovi dati in rotta di collisione con lo Statuto del contribuente. Il decreto del ministro dell'economia del 13 gennaio 2016, ancora da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, impone a tutta una serie di soggetti obblighi e adempimenti con scadenza 28 febbraio 2016, in aperto contrasto con l'articolo 3, comma 2, della legge n.212 del 2000. Secondo quest'ultima disposizione infatti le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

A lanciare l'allarme un comunicato stampa dell'Associazione nazionale dei commercialisti che denuncia il mancato rispetto dello Statuto del contribuente da parte del citato decreto ministeriale. Oltre alla violazione dei termini previsti nello Statuto il presidente del sindacato dei commercialisti, Marco Cuchel, denuncia anche le criticità che stanno accompagnando la fase due dell'operazione 730 pre-

compilato per il quale il decreto ministeriale incriminato ha richiesto implementazione dei dati in anagrafe tributaria.

In effetti scorrendo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 13 gennaio non si può non notare come lo stesso, dopo aver imposto a tutta una serie di soggetti che vanno dalle università alle pompe funebri, l'obbligo di trasmissione di tutta una serie di dati relativi alle prestazioni rese nel corso del 2015 entro il prossimo 28 febbraio, si chiude rinviando a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione delle specifiche tecniche e le modalità di trasmissione. Ciò significa che con tutta probabilità per i soggetti arruolati e obbligati al nuovo invio massivo dei dati, e per riflesso i loro consulenti e intermediari fiscali, i software e le specifiche necessarie per l'adempimento in parola non saranno disponibili prima del compimento di tutta una serie di ulteriori passaggi. A quel punto il termine per rispettare il nuovo adempimento si sarà ulteriormente ridotto e compresso rispetto ai canonici sessanta giorni previsti dallo Statuto a salvaguardia del contribuente.

Questa vicenda della trasmissione dei dati relativi alle spese funebri, alle spese universitarie e ai bonifici delle ristrutturazioni edilizie sancita dal decreto ministeriale in commento lascia davvero allibiti. L'amministrazione finanziaria aveva già programmato questa ulteriore tornata di invii necessari all'implementazione della dichiarazione precompilata per cui non si capisce il ritardo accumulato nella emanazione del decreto necessario all'introduzione del nuovo obbligo.

La levata di scudi del sindacato dei commercialisti andrà ad aggiungersi al coro di critiche che in questi giorni sta caratterizzando l'intera operazione con le associazioni di categoria dei medici e degli odontoiatri che hanno già chiesto una proroga dell'invio (in scadenza al prossimo 1° febbraio) dei dati 2015 relativi alle spese mediche a causa di evidenti problemi tecnici presenti nei software messi a disposizione per l'invio dei dati dall'amministrazione finanziaria. Se dovesse slittare il termine del 28 febbraio previsto dal decreto in commento, l'operazione 730 precompilato potrebbe subire rallentamenti difficilmente gestibili.

CIRCOLARE SULLE PRATICHE POST EXPO

Padiglioni esenti Iva

Le cessioni dei padiglioni di Expo 2015 e dei beni impiegati per la loro realizzazione sono fuori campo Iva. Questo vale per le cessioni di beni acquistati e/o importati dai partecipanti ufficiali all'Expo Milano 2015, in quanto relativi allo svolgimento dell'attività istituzionale espositiva. Per quelli non ufficiali, invece, va verificato caso per caso, se la cessione è riferibile alla sfera istituzionale o a quella commerciale. Questi alcuni dei principali chiarimenti forniti dalla circolare n.1/E di ieri dell'Agenzia delle entrate in merito al trattamento fiscale relativo alle operazioni di smantellamento e rimozione dei padiglioni di Expo 2015.

Le cessioni effettuate dai partecipanti ufficiali. La cessione del padiglione e dei beni impiegati per la sua realizzazione è fuori campo Iva, spiegano le Entrate in una nota, essendo riconducibile alla sfera istituzionale del partecipante ufficiale. Nessun adempimento Iva, quindi, sempre che precedentemente, in sede di acquisizione o costruzione del padiglione oppure di acquisto o importazione dei beni impiegati per realizzare la struttura, sia stato legittimamente applicato l'accordo tra il governo italiano e il Bureau international des expositions (Bie) sulla non imponibilità dei beni utilizzati per lo svolgimento dell'attività istituzionale. L'esenzione all'Iva è valida anche per i commissariati generali di sezione titolari di partita Iva per aver svolto, per esempio, un'attività di vendita di gadget o di ristorazione, dal momento che il bene essenziale e caratterizzante per la rappresentazione istituzionale del partecipante è comunque il padiglione.

Cessioni dei partecipanti non ufficiali. Scontano ordinariamente l'Iva le cessioni dei padiglioni effettuate dai partecipanti non ufficiali che esercitano in via esclusiva, o prevalente, attività commerciali, o che abbiano forma societaria. Anche in questo caso quindi, il documento di prassi ribadisce, ai fini Iva, la netta distinzione tra le attività svolte in veste istituzionale, ossia quali «espositori», e le attività a carattere commerciale. Per la stessa ragione, prosegue la circolare, non sono da considerare rilevanti ai fini Iva le cessioni dei padiglioni da parte di enti non commerciali, amministrazioni pubbliche territoriali e organizzazioni della società civile che, pur avendo preso parte all'evento in veste di partecipanti non ufficiali, solo in via residuale o, comunque, non prevalente, svolgono attività commerciali.

Le altre imposte per le cessioni. Relativamente alle imposte sul reddito, ogni cessione riferibile ad attività istituzionale è esclusa da tassazione. Per quanto riguarda l'imposta di registro, se la cessione del padiglione è fuori campo Iva, sull'atto di compravendita è dovuta l'imposta di registro, scontata al 3% come bene mobile. La registrazione è in termine fisso se l'atto è in forma scritta o in caso d'uso se invece è verbale o perfezionato per corrispondenza. Se la cessione è soggetta a Iva, in applicazione del principio di alternatività, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa. Nel caso delle cessioni a titolo gratuito, la donazione del padiglione rileva ai fini Iva nell'ipotesi in cui sia effettuata da un soggetto passivo d'imposta, cioè la cui attività è in prevalenza commerciale. Resta, invece, esente dall'Iva se a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute, fondazioni con finalità esclusivamente di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, e nei confronti delle Onlus. In particolare, il cedente deve far pervenire la comunicazione scritta al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, nel caso di Expo Milano 2015 la direzione provinciale II di Milano, riportando i dati richiesti, tra cui l'ammontare dei beni ceduti gratuitamente; deve essere emesso regolare documento contabile di consegna o di trasporto progressivamente numerato; l'ente beneficiario della donazione deve attestare la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti. Per quanto riguarda l'imposta di donazione, quando dovuta, è calcolata in misura proporzionale sul valore globale del bene trasferito, fatti salvi i beneficiari esclusi per legge.

Fuoriuscita di beni dal territorio comunitario. Non assume alcuna rilevanza ai fini Iva la fuoriuscita dal territorio comunitario, tramite cessione, di beni che sono stati utilizzati nell'ambito dell'attività istituzionale del paese partecipante. Lo stesso per i beni che riguardano la sfera commerciale, ma in questo caso dovranno essere rispettati gli adempimenti di fatturazione e doganali.

Le istruzioni ministeriali. Risoluzione col codice tributo

Tax credit alberghiero, doppia fase per l'istanza

DI CINZIA DE STEFANIS

Doppio step per la presentazione della domanda di accesso al credito d'imposta del 30% per la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere relativo alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2015. Nella prima fase cosiddetta preparatoria, il legale rappresentante dell'impresa ricettiva, dalle ore 10 dell'11 gennaio 2016 fino alle ore 16 del 29 gennaio 2016, può compilare l'istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute nell'anno 2015 sul portale di beni culturali [procedimenti.beniculturali.gov.it. Nella seconda fase, quella vera e propria del click day, il legale rappresentante dalle ore 10 del 1° febbraio 2016 alle ore 16 del 5 febbraio 2016 conclude il procedimento di presentazione con l'invio telematico dell'istanza e dell'attestazione di effettività delle spese sostenute nell'anno 2015, già perfezionate dalle firme digitali. Queste le istruzioni sulle modalità telematiche per l'invio dell'istanza del tax credit 2016 \(riqualificazione strutture ricettive\) pubblicate il 19 gennaio 2016 sul sito del mi-](https://</p>
</div>
<div data-bbox=)

nistero dei beni culturali. Ieri inoltre è stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 5 che istituisce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite F24, del credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere. Tale credito d'imposta è riservato alle strutture turistiche esistenti al 1° gennaio 2012, è riconosciuto fino a un massimale di 200 mila euro ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo (utilizzabile esclusivamente in compensazione) e vale per le spese effettuate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

I crediti d'imposta sono riconosciuti (per gli anni 2014, 2015 e 2016) nel limite di spese annua di 20 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, per un totale di 220 milioni di euro e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Gli interventi ammissibili al credito d'imposta saranno quelli relativi all'incremento dell'efficienza energetica, della riqualificazione edilizia, dell'eliminazione delle barriere architettoniche e delle spese per acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere.



Le linee guida sul sito www.italiaoggi.it/documenti



La circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti